



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI

VADEMECUM PER I DEPOSITI TELEMATICI PRESSO IL GIUDICE DI PACE

Sommario

1. Premessa.....	2
2. La normativa vigente (artt. 316 e segg.): introduzione con ricorso.....	2
3. La normativa transitoria (art. 35, dlgs 149/2022): il vecchio rito continua ad applicarsi ai procedimenti già pendenti al 28/2/2023 - casistica.....	3
4. Sperimentazione depositi telematici: come funziona- la sperimentazione massiva in tutti gli uffici - valore legale.....	4
5. Quali atti è possibile depositare telematicamente nella fase sperimentale?	4
6. Il regime delle copie informatiche degli atti del processo successivamente al 28 febbraio 2023	5
7. Che cosa accadrà dal 30/6/2023: obbligo di deposito telematico.....	6
8. Come si esegue un deposito telematico di atti e documenti davanti al Giudice di pace?	6

1. Premessa

Come noto, la c.d. “Riforma Cartabia” ha inserito nelle Disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile il Titolo V-ter rubricato “*Disposizioni relative alla giustizia digitale*”, composto tra l’altro, dal Capo I (“*Degli atti e dei provvedimenti*”) che comprende l’art. 196 *quater* in cui è sancita come da rubrica “*l’obbligatorietà del deposito telematico di atti e provvedimenti*”.

L’obbligo del deposito telematico, a far data dal 30 Giugno 2023, riguarderà anche i procedimenti innanzi il Giudice di Pace, in forza di quanto disposto dall’art. 35, comma 3, d. lgs 140/2022, il quale statuisce che: “*Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, (...). Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo.*”

Ciò significa che dal 30 Giugno 2023 sarà obbligatorio depositare telematicamente gli atti del processo presso gli Uffici del Giudice di Pace, sia per i procedimenti di nuova introduzione che per quelli già pendenti.

2. La normativa vigente (artt. 316 e segg.): introduzione con ricorso.

La vasta opera di riforma introdotta con il decreto delegato n. 149/2022 ha interessato anche il procedimento davanti al Giudice di Pace, ed in particolare la forma dell’atto introduttivo, che si propone con ricorso, non più con atto di citazione.

Art. 316 c.p.c:

“*Davanti al giudice di pace la domanda si propone **nelle forme del procedimento semplificato di cognizione**, in quanto compatibili.*

La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato unitamente al decreto di cui all'articolo 318.”

Le norme a cui fare riferimento per la forma dell’atto introduttivo sono, pertanto, l’art. 281-undecies e l’art. 318 c.p.c.

Art. 281 *undecies*, c.p.c.:

*“La domanda si propone **con ricorso**, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163. 2. Il giudice, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza. **Il ricorso**, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto a cura dell'attore. Tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all'estero. 3. Il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio. 4. Se il convenuto intende chiamare un terzo deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma.”*

Art. 318 c.p.c.:

*“La domanda si propone **con ricorso**, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere, oltre all'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione del suo oggetto.*

*Il giudice di pace, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti a norma del comma secondo dell'articolo **281-undecies**.”*

Ai fini della predisposizione del deposito telematico dell'atto introduttivo davanti al Giudice di Pace, occorrerà ricordarsi di configurare la busta telematica selezionando la voce ricorso generico, e non citazione come avviene davanti al Tribunale Ordinario.

3. La normativa transitoria (art. 35, dlgs 149/2022): il vecchio rito continua ad applicarsi ai procedimenti già pendenti al 28/2/2023 - casistica

La norma transitoria della Riforma Cartabia (art. 35 d.lgs. 149/2022) prevede che la nuova disciplina si applica ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio

2023, mentre a quelli pendenti alla predetta data si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Pertanto, con riferimento al contenzioso davanti al Giudice di Pace, la disciplina ante riforma si applicherà nelle forme del procedimento previgente, salvo che per le norme in materia di deposito telematico, che si applicheranno invece a tutti i procedimenti, vale a dire sia a quelli introdotti anteriormente al 28 febbraio 2023 sia a quelli introdotti successivamente a tale data.

4. Sperimentazione depositi telematici: come funziona- la sperimentazione massiva in tutti gli uffici - valore legale

Conclusasi una fase di sperimentazione ristretta ad un limitato numero di avvocati del Foro di Napoli e di quello di Firenze, da fine maggio è in corso una sperimentazione massiva presso tutti gli uffici del Giudice di Pace del territorio nazionale.

Gli Avvocati che intendono aderire devono necessariamente aggiornare il proprio software “redattore” o il gestionale utilizzato per la redazione del deposito telematico e verificare l’attivazione del deposito per gli uffici del Giudice di Pace. A tale scopo dovranno contattare le software house che forniscono loro detti programmi applicativi. Intanto, si ricorda che Evoluzioni Software ha rilasciato il 31 maggio scorso l’aggiornamento di Slpct (il software *open source*), per cui è possibile adottare tale programma e predisporre i depositi, inviandoli all’Ufficio di riferimento.

Sarà necessario fare attenzione nel momento della redazione del deposito avendo cura di selezionare come ufficio destinatario quello del Giudice di Pace, in quanto, indotti in errore dall’abitudine, si potrebbe incorrere nell’errore di selezionare il Tribunale (ad es. Tribunale Ordinario di Napoli in luogo di quello del Giudice di Pace di Napoli).

Fino all’entrata in vigore dell’obbligatorietà del deposito telematico (previsto per il 30.6.2023) sarà però necessario recarsi in cancelleria il giorno successivo all’invio telematico e depositare l’atto nella modalità cartacea, in quanto sino al 30 giugno 2023 avrà valore legale il solo deposito “cartaceo”.

Per le cancellerie è importante allineare il deposito sperimentale telematico con quello cartaceo nel più breve tempo possibile: da qui l’indicazione di recarsi in cancelleria a depositare il fascicolo il giorno successivo a quello nel quale sia stato eseguito il deposito sperimentale.

Naturalmente, dal 30 giugno 2023, non sarà più necessario effettuare deposito cartaceo alcuno in quanto, come detto, il deposito telematico avrà in via esclusiva valore legale, ai sensi dell’art. 196-*quater*, disp. att. c.p.c..

5. Quali atti è possibile depositare telematicamente nella fase sperimentale?

Nella fase sperimentale è possibile depositare telematicamente tutti gli atti, sia quelli introduttivi che endoprocessuali: vale sempre la raccomandazione di cui al paragrafo che precede, ossia di avere la cura di recarsi in cancelleria il giorno successivo a quello del deposito telematico per il deposito dell'atto cartaceo, avente valore legale fino all'entrata in vigore del PCT presso il Giudice di Pace.

In caso di deposito telematico dell'atto introduttivo, se l'Ufficio Ruolo lo consente (ad esempio il Giudice di Pace di Napoli), sarà possibile saltare la fila per l'iscrizione cartacea e riferire allo sportello che si deve effettuare un deposito di un atto già depositato telematicamente.

6. Il regime delle copie informatiche degli atti del processo successivamente al 28 febbraio 2023

La riforma Cartabia, come noto, ha modificato e raggruppato le disposizioni normative che prevedono il potere di attestazione di conformità del difensore e degli altri soggetti processuali a ciò abilitati.

In particolare, l'art 196-*octies* disp. att. c.p.c. prevede:

“Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale.

Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al primo comma e attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico ovvero allegati alle comunicazioni telematiche. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico o dall'allegato alla comunicazione telematica e munite dell'attestazione di conformità hanno la stessa efficacia probatoria dell'atto che riproducono. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.”

Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs 149/2022, la norma è applicabile anche ai giudizi pendenti presso il Giudice di Pace ed instaurati successivamente al 28.2.2023. Ciò implica che, nel caso in cui la cancelleria scansioni, acquisendoli, gli atti di parte o i provvedimenti del giudice e li comunichi telematicamente alle parti, sarà possibile per

il difensore attestarne la conformità ai sensi della precitata norma.

In tal senso vedasi il provvedimento del 9.5.2023 emesso dal Presidente Coordinatore del Giudice di Pace di Napoli, Dott. Giovanni Tedesco (<https://www.ordineavvocatinapoli.it/2023/05/11/copie-ricorsi-e-decreto-di-fissazione-cartabia-dinanzi-al-giudice-di-pace-di-napoli-si-alle-attestazioni-degli-avvocati/>)


7. Che cosa accadrà dal 30/6/2023: obbligo di deposito telematico

Il 30.6.2023, ai sensi dell'art. 35, comma 3, d.lgs 149/2022 è prevista l'entrata in vigore dell'obbligo del deposito telematico in tutti gli Uffici del Giudice di Pace del territorio Nazionale.

8. Come si esegue un deposito telematico di atti e documenti davanti al Giudice di pace?

Adoperando il redattore *open source* Slpct, l'iter del tutto simile a quello usualmente seguito per i depositi dinanzi ai Tribunali ed alle Corti d'Appello, con solo alcune piccole peculiarità che andremo ad illustrare di seguito. Si raccomanda di aggiornare il redattore, essendo indispensabile utilizzare la versione aggiornata di SLpct, quindi la 1.25 o successive <https://www.slpct.it/slpct-redattore-atti/download>

Innanzitutto è necessario selezionare sin dall'inizio il registro Giudice di Pace



The screenshot shows the SLpct software interface. The 'Registro' dropdown menu is set to 'Giudice di pace', which is highlighted with a red arrow. The interface includes fields for 'Codice fiscale del mittente', 'Cartella', 'Nome busta', and 'Tipo Parte'. Below the main form, there is a list of 'Atti (13)' with various legal actions such as 'Introduttivi - Iscrizione di un ricorso per decreto ingiuntivo (V1) - (RicorsoDecretoIngiuntivo)'. The interface also features a 'File ?' menu, an 'Importa da busta' button, and 'Avanti' and 'Indietro' navigation buttons at the bottom.

Inseriremo poi l'ufficio di destinazione

SL pct.1.25.0 FR

File ?

Ricorso Decreto Ingiuntivo

Destinazione:

Ruolo

Giudice Di Pace

Ufficio

Giudice di Pace - Vallo della Lucania

Oggetto (l'oggetto deve essere attinente all'atto specificato)

010001 - Decreto Ingiuntivo

Valore della causa - 0 se indeterminabile o esente

Poiché ora la lista degli uffici è molto lunga (oltre 500) e non è stato seguito un ordine ben preciso, può essere utile utilizzare il campo ricerca disponibile nel redattore:

Cerca

Cerca vallo Cerca

Giudice di Pace - Vallo della Lucania

Giudice di Pace - Varallo

Giudice di Pace - Varese

Giudice di Pace - Vasto

Giudice di Pace - Velletri

Giudice di Pace - Venafrò

Giudice di Pace - Venezia

Giudice di Pace - Venosa

Giudice di Pace - Verbania

Giudice di Pace - Vercelli

Giudice di Pace - Verona

Giudice di Pace - Vibo Valentia

Giudice di Pace - Vicenza

Giudice di Pace - Vietri di Potenza

Giudice di Pace - Vigevano

Giudice di Pace - Viggiano

Giudice di Pace - Vipiteno - Sterzing

Giudice di Pace - Viterbo

Giudice di Pace - Vittoria

Giudice di Pace - Voghera

Giudice di Pace - Volterra

Sezione Distaccata di Corte d'Appello - Bolzano - Bozen

Si procede quindi con i normali passaggi, che per brevità diamo per conosciuti, fino ad arrivare all'associazione di avvocato e parte. Se nell'anagrafica professionisti del redattore avete già inserito l'indirizzo dello studio potrete proseguire normalmente, in caso contrario per il deposito al Giudice di Pace, l'indirizzo è dato obbligatorio e andrà quindi compilato:

1
Indirizzo

Ricorso Decreto Ingiuntivo - Anagrafica Procedimento - Soggetti - Avvocato - Indirizzo

Indirizzo

Via Cicerone 28

Cap	Località
00100	Roma
Provincia	Nazione
RM	ITALIA

Nessuna particolarità per quanto riguarda l'inserimento dell'atto e l'allegazione dei documenti che seguono l'iter noto, fino allo *step* finale successivo alla firma dunque in fase di creazione della busta. Ora il redattore non scarica tutti i certificati degli uffici giudiziari ma li aggiorna solo in caso di necessità. Se dunque si è al primo deposito in quel particolare ufficio riceveremo il seguente avviso

ntroduttivi - Iscrizione di un ricorso per decreto ingiuntivo (V1)

Codice fiscale mittente

Nome busta

Ufficio destinatario


C:\Users\user\Documents\SLpct\IT\2023\ricorso gdp\
 DatiAtto.xml - 2.52 KB
 TINIT-FDL - 501T
 C:\Users\user\Desktop\novita.pdf - 0.46 MB
 IANA/TINIT-FL - 50H501T
 NotaIscrizioneRuolo.pdf - nota di iscrizione a ruolo - 0,15 MB
 50H501T

SL.pct

L'ufficio destinatario scelto non possiede un certificato per la cifratura dell'atto: provare a scaricare adesso tale certificato?

Verifica conformità: POSITIVA

Sarà sufficiente selezionare “Sì” per scaricare il certificato necessario alla creazione della busta di deposito:



Dopo aver dato OK verrà creato l'Atto.enc da inviare come al solito all'indirizzo indicato.

Un breve video esplicativo dell'intera procedura, realizzato dal Dott. Stefan Baldoni, è reperibile a questo url: <https://youtu.be/pfaCKES3JIg> .

(A cura del Gruppo di Lavoro Informatica ed Innovazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli)